



COMUNE DI CUNEO

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI**

N. Proposta 2212 del 20/12/2018

**OGGETTO: FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE
NON DIRIGENTE - ANNO 2018 - COSTITUZIONE A SEGUITO DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 21.05.2018**

IL DIRIGENTE

— Premesso quanto segue:

Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative nel tempo vigenti.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, introduce una nuova disciplina sui fondi che sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti contratti nazionali che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni.

In particolare l'articolo 67 del citato contratto disciplina la costituzione del nuovo Fondo risorse decentrate, mentre l'articolo 68 ne disciplina l'utilizzo.

L'articolo 23 — comma 2 — del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 «*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», abrogando l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Alcune voci di costituzione del fondo sono da considerarsi in deroga a tale disposizione normativa, in particolare:

- le differenze tra gli incrementi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali [cfr delibera della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 19 del 25.10.2018];
- la quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, i cosiddetti piani di razionalizzazione della spesa [cfr delibera della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 34/2016];
- le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui i premi ISTAT e gli incentivi tecnici [cfr, in merito a questi ultimi, la delibera della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 6/2018];
- eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

— Premesso ancora che:

in relazione al riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie hanno fornito con la Circolare n. 1 del 30 gennaio 2015 "*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*" alcuni indirizzi operativi in merito al personale degli enti di area vasta ricollocati presso altri enti. Tale guida, infatti, coordina la legge n. 56 del 7 aprile 2014 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» con le disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 s.m.i. «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha introdotto misure aggiuntive per favorire la piena ricollocazione del personale in esubero dei predetti enti.

In particolare, l'articolo 1, comma 422, della legge n. 190/2014 s.m.i., riprendendo l'articolo 1, comma 92, della legge di riordino delle province, prevede che il personale trasferito mantenga la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.

Il Comune di Cuneo ha ricollocato 6 unità di personale provinciale in esubero e conseguentemente, la Provincia di Cuneo, con nota del 31 maggio 2017, acquisita al protocollo generale di questo ente al numero 39521 del 7 giugno 2017, ha confermato gli importi liquidati a titolo di trattamento accessorio al personale trasferito, per un importo complessivo di € 19.554,11.

Tale specifico fondo, inserito nel Fondo in argomento a norma dell'articolo 67, comma 2, lettera e), è destinato esclusivamente al personale provinciale trasferito e, così come indicato già in sede di prima applicazione, si considera in deroga alla disposizione normativa di cui sopra.

— Vista la determinazione n. 22 del 18 gennaio 2018 con cui si è provveduto a costituire il «Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente» per l'anno 2018, relativamente alle sole risorse fisse, per complessivi € 1.015.303,00, fatta salva comunque la possibilità di procedere nel corso dell'anno e a consuntivo a integrazioni per quanto concerne la quantificazione delle risorse variabili;

- richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 8 del 18 gennaio 2018 e n. 168 del 21 giugno 2018 con cui sono state approvate alcune iniziative comportanti incremento di prestazione lavorativa da parte del personale comunale, denominati “piani di attività” e “progetti di risultato” ed è stata conseguentemente approvata l’integrazione del “Fondo sviluppo risorse umane e produttività” – ora Fondo risorse decentrate - per l’anno 2018 relativamente alle risorse variabili di cui all’articolo 15, comma 5 del CCNL 1° aprile 1999, riconducibile, con il nuovo contratto all’articolo 67, comma 3, lettera i) per un importo complessivo di € 148.000,00;
- preso atto che, a seguito di verifica tra le parti in sede di contrattazione collettiva, la Giunta comunale, con deliberazione del 20 dicembre 2018, ha autorizzato l’inserimento tra le risorse variabili del “Fondo risorse decentrate” per l’anno 2018 della somma corrispondente all’1,2% del monte salari 1997 — pari a € 96.462,00 —, così come consentito dall’articolo 67, comma 4 del predetto nuovo contratto collettivo;
- considerato che l’importo da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative da trasferire a carico del bilancio, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2 del citato decreto legislativo n.75/2017 è quantificato in € 184.865,69;
- vista in ultimo la determinazione n.1728 del 27 novembre 2018, con cui sono stati rideterminati i fondi per gli anni 2015, 2016 e 2017 e, in particolare è stato quantificato in € 1.196.396,67 l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l’anno 2016, relativamente alle voci soggette al limite di spesa, e conseguentemente il tetto non superabile negli anni successivi;
- ritenuto quindi, in considerazione di quanto sopra, di dover procedere alla rideterminazione delle risorse decentrate per l’anno 2018 nei termini di cui al prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2018”, che viene allegato a questo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [Allegato “A”], integrando il medesimo con il “Fondo per il personale trasferito da Provincia” e dando applicazione al richiamato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, secondo cui il Fondo per il 2018 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;
- dato atto che la coerenza della spesa prevista dal presente provvedimento con gli equilibri generali di bilancio e con il principio di riduzione programmata delle spese di personale — così come previsto dall’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 s.m.i «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» e dall’articolo 3, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 s.m.i. «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» — sarà sottoposta alla verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti, unitamente all’ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’ anno 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- visto il vigente «Regolamento di Contabilità»;
- visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli impegni di spesa;
- richiamato il Decreto del Sindaco n. 20 del 10 aprile 2018, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico dirigenziale del settore Personale, socio-educativo e appalti;

- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”,

DETERMINA

1. di costituire — secondo le linee, i criteri e i limiti di massima in premessa illustrati — il «Fondo risorse decentrate» per l'anno 2018 nei termini riportati nel prospetto riepilogativo che viene allegato a questo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [Allegato “A”];
2. di dare atto che:
 - il fondo è stato ridotto, così come richiesto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
 - il finanziamento delle risorse del fondo è previsto negli appositi capitoli afferenti la spesa del personale del bilancio 2018;
 - la coerenza della spesa prevista dal presente provvedimento con gli equilibri generali di bilancio e con il principio di riduzione programmata delle spese di personale — così come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 s.m.i. “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*” e dall'articolo 3, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 s.m.i. “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*” — sarà sottoposta alla verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti unitamente all'ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2018 ;
3. di disporre che copia della presente determinazione venga trasmessa alle rappresentanze sindacali;
4. di dare atto che responsabile del procedimento del presente provvedimento è il sottoscritto, dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti;
5. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco, ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I.

**Il dirigente
Rinaldi Giorgio**